

*Corso di Formazione in Psicologia Giuridica,
Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense*

**Il danno esistenziale:
l'ingiusta detenzione.**

Cristina Santone

Anno 2010

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO UNO: IL DANNO ESISTENZIALE	
1.1 Il danno	5
1.2 Il danno esistenziale	7
1.3 La nascita del danno esistenziale	9
1.4 Il risarcimento del danno esistenziale	10
1.4.1 La valutazione del danno esistenziale	13
1.5 La consulenza tecnica	14
CAPITOLO DUE: L'INGIUSTA DETENZIONE	
2.1 Cenni storici	19
2.2 L'errore giudiziario	21
2.3 L'ingiusta detenzione	23
2.3.1 <i>Il carcere</i>	23
2.3.2 <i>L'ingiustizia sostanziale e formale</i>	23
2.3.3 <i>Le cause ostative: il dolo e la colpa grave</i>	24
2.3.4 <i>La riparazione per ingiusta detenzione</i>	25
2.3.5 <i>La domanda di riparazione</i>	26
2.3.6 <i>Il danno oggetto di riparazione</i>	29
2.3.7 <i>La quantificazione del danno</i>	30
CAPITOLO TRE: CASO	
3.1 Domenico Morrone	32
CONCLUSIONI	34
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	

Introduzione

Negli ultimi anni, in vari convegni di psicologia forense si cerca di affermare l'esistenza di una nuova tipologia di danno, la quale, per molto tempo, è stata negata, poiché considerata non valutabile. Si tratta del danno esistenziale, una forma di danno non patrimoniale indicante la non capacità, a seguito di un fatto illecito, di continuare a svolgere la propria vita in maniera solita e la compromissione di varie abilità (sia in campo lavorativo che in campo relazionale).

Ma a seguito di quale fatto illecito si può riscontrare il danno esistenziale? Ultimamente si ritiene che esso sia conseguenza di molti eventi, i quali vanno dai più rilevanti e gravi, come ad esempio la morte di un congiunto, i disturbi alla sfera sessuale e i danni estetici, fino ai casi più leggeri, ma comunque sempre sgradevoli, come nei casi di vacanze rovinare.

In questo lavoro, dopo aver descritto il danno esistenziale e averlo distinto dagli altri danni non patrimoniali, la mia attenzione si è posta su un particolare tipo di danno causato dalla ingiusta detenzione.

In particolare, nel primo capitolo viene riportata la definizione di danno, con la quale viene indicato qualsiasi tipo di pregiudizio apportato ad altre persone a seguito di un evento illecito. Il *danno*, nella sua più ampia definizione, presenta due categorie principali: *patrimoniale*, indicante un mancato guadagno economico, e *non patrimoniale*, concernente le lesioni sofferte dalla vittima. Vengono analizzate, inoltre, le varie sottocategorie del danno non patrimoniale, con particolare attenzione per il danno biologico, morale soggettivo ed esistenziale.

Nello stesso capitolo viene trattato, in maniera specifica, il danno esistenziale, il quale altro non è altro che una compromissione, sofferta dall'individuo, dello stile di vita, delle abitudini a seguito di eventi illeciti. Questo particolare tipo di danno presenta varie metodologie che permettono di giungere ad una liquidazione corretta; nel momento in cui vi è il risarcimento dello stesso, in tutte le sue forme, particolare risalto viene dato alla prova del danno esistenziale e alla sua valutazione; tra le metodologie proposte in tale campo, qui vengono riportate sia valutazioni aritmetiche (come l'equazione Liberati) che tabelle prestabilite (come la tabella settoriale e la tabella unica).

Nel secondo capitolo, si apre una nuova finestra sul tema del danno esistenziale, attirando l'attenzione sui casi di ingiusta detenzione. Partendo da una definizione generale di errore giudiziario, viene trattato il tema della detenzione ingiusta, riportandone tutte le caratteristiche

richieste per far sì che possa avvenire il risarcimento. A seguito di una detenzione ingiusta, è possibile riscontrare, su colui che l'ha subita, vari tipi di danno, come il danno non patrimoniale, il danno biologico e il danno esistenziale.

Infine, nel capitolo terzo, viene riportato uno dei più famosi casi della storia italiana in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione; esso è solo uno dei tanti casi che si verificano ogni anno e che sono finiti sotto i riflettori; è una storia che cerca di far comprendere meglio come viene compromessa la vita di queste persone e come avviene, e in certi casi se avviene, la riparazione in tale ambito.

CAPITOLO UNO

IL DANNO ESISTENZIALE

1.1 Il danno

Con il termine *danno* si è soliti indicare il pregiudizio arrecato a cose o a persone, o meglio la conseguenza di un evento fortuito, di un inadempimento contrattuale.

Il danno, inoltre, indica due nozioni diverse, cioè la perdita subita dalla vittima del fatto illecito e l'oggetto dell'obbligazione liquidatoria: da una parte esso rappresenta la condizione *an debeatur*, cioè l'elemento che deve essere riportato dall'individuo in giudizio, dall'altra, invece, sta ad indicare il *quantum* che viene stabilito come liquidazione a carico del danneggiato.

Il danno, nel Codice Civile, va distinto in:

- **Patrimoniale** (art. 1223 c.c.¹), che si presenta sottoforma di *danno emergente* (ex art. 1223 c.c., diminuzione del patrimonio in relazione a beni o situazioni produttive delle quali il soggetto godeva prima di subire il danno, come spese mediche, veicolo, ecc.; tale danno sussiste anche se la vittima non vuole sostenere le spese e preferisce tenersi il danno) o *danno da lucro cessante* (ex art. 2056 c.c.², interruzione, totale o parziale, dell'attività fonte di guadagno, che, se non ci fosse stato il fatto dannoso, sarebbe continuata). Esso indica un danno oggettivamente valutabile dalle corti giudicanti in base a parametri economici ed è il risultato di una perdita patita e di un mancato guadagno monetario (Monateri, 2003);
- **Non patrimoniale** (art. 2059 c.c.), il quale sta ad indicare come sia la lesione stessa a costituire il danno lamentato dalla vittima; esso indica i danni non reddituali, cioè conseguenze di un trauma che non incidono direttamente sulle abilità dell'individuo di guadagnare, ma hanno effetti sullo stato di salute e sull'ambito sociale e relazionale dello stesso. Il danno non patrimoniale può essere inteso come un danno da lesione di valori relativi alla persona e non solo come danno morale soggettivo. Tale tipo di danno, che non può essere ripianato, non permette il risarcimento, bensì la riparazione, la quale consente di assegnare, all'individuo leso, una determinata somma con cui può usufruire di attività alternative in

¹ "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta" (Cendon, 1999).

² "Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226, 127" (Cendon, 1999).

grado di ricreare situazioni sostitutive a quelle precedenti il fatto illecito (Dal Lago, 2005); è un danno-conseguenza che deve essere allegato e dimostrato per mezzo di valutazioni prognostiche e mediante presunzioni basate su elementi equi che devono essere forniti dalla persona lesa. Tale danno non patrimoniale presenta come sottocategorie:

1) il **danno biologico**, indicante il peggioramento, sia temporaneo che permanente, della qualità della vita o del modo di essere di un individuo, causato da una lesione del suo stato di salute, mentale o fisica, e provocato da fatto illecito.

2) il **danno morale soggettivo**, definito dalla sentenza 184/86 Corte Costituzionale³, come “transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso”. Esso include in sé sia il dolore psichico sia quello fisico, costituito, quest’ultimo, dalle sofferenze somatiche che non presentano un riscontro organico. E’ la reazione emotiva immediata che causa l’illecito, costituita da spavento, dolore morale, angoscia e fastidio. Questo danno, inoltre, può essere direttamente riconosciuto ai soggetti lesi, ma anche ai prossimi congiunti. Tale danno, che include in sé il danno alla persona e riguarda l’onore, la reputazione, l’immagine e il nome, può essere risarcito contemporaneamente al danno esistenziale.

3) il **danno psichico**: è l’aspetto del danno biologico che più interessa lo psicologo in ambito peritale; esso indica la compromissione durevole di una o di più funzioni della personalità, che possono portare a condotte devianti, auto o etero-aggressive, che vanno ad influenzare il rendimento lavorativo. Franzoni (2004) definisce il danno psichico sia come la conseguenza del danno fisico provocata nella psiche dell’individuo leso (come nel caso di disturbi neuropsicologici derivanti da un trauma o di uno stato depressivo dovuto all’amputazione di un arto) e sia come l’alterazione di tipo mentale verificatasi indipendentemente dalle lesioni fisiche.

4) il **danno esistenziale**: consiste nei riflessi negativi dell’illecito sulla vita quotidiana della vittima, i quali sono rilevabili oggettivamente e sussistono a prescindere dalla condizione personale della vittima. In tale ambito non si dà importanza allo stato psicologico emotivo dell’individuo leso, ma bisogna rilevare fino a che punto la vita dello stesso è cambiata rispetto a quella che veniva condotta prima dell’illecito.

.Nella liquidazione del danno non patrimoniale, per determinare il *quantum*, bisogna considerare vari fattori, come la personalità della vittima, l’interesse violato, le attività svolte

³ Corte Costituzionale 14.07.1986, n. 184, FI, 1986, I, 2053.

dalla persona danneggiata, le ripercussioni del danno sulla personalità del soggetto, delle alterazioni, causate dal fatto illecito, nell'area familiare e sociale della vittima. Le tre sottocategorie non patrimoniali, inoltre, possono essere individuate insieme o alternativamente; qualsiasi tipo di danno alla persona, infatti, può generare ripercussioni negative alla sfera individuale e soggettiva, le quali sono riconducibili al danno morale, al danno alla salute e al disagio provocato dalla non possibilità di realizzare le attività che veniva svolte prima del fatto illecito dalla vittima.

1.2 Il danno esistenziale

Il *danno esistenziale* viene descritto dalla giurisprudenza e dalla dottrina medico-legale come il deterioramento della sfera riguardante le attività che costituiscono un mezzo di realizzazione per l'individuo. In altre parole, esso indica l'incidenza negativa che un determinato evento lesivo ha sulla vita della persona, la cui qualità è danneggiata dalla mancata possibilità di poter continuare a svolgere lo stile di vita precedente (Cendon, 2004). Il soggetto, vittima di un danno, non è più in grado, infatti, di svolgere le attività che lo interessavano in passato, o deve sottoporsi ad attività, delle quali, prima dell'evento lesivo, non aveva bisogno, come, ad esempio, cure mediche e cicli riabilitativi.

All'interno del danno esistenziale vengono inclusi tutti gli ostacoli che la vittima deve affrontare in riferimento alle attività che permettono alla stessa di realizzarsi. Così, questo tipo di danno può esplicitarsi in due distinte forme: prendendo in considerazione le attività che la persona svolgeva prima dell'evento lesivo e che ora non potrà più realizzare e tenendo conto delle attività, a volte gravose sulla sfera personale, che l'individuo deve, nonostante non voglia, affrontare, poiché queste non fanno altro che limitarlo nell'espressione della propria personalità.

La realizzazione della propria persona include sia le attività reddituali (se la compromissione di queste provoca conseguenze esistenziali negative) sia le attività areddituali (di qualsiasi genere queste siano, come fare sport, shopping, collezionismo ecc.).

Le conseguenze negative prodotte dall'evento lesivo non riguardano esclusivamente la vittima, ma possono essere riscontrate anche su persone legate all'individuo danneggiato; infatti, familiari o persone vicine alla vittima possono presentare un declino della qualità della

loro vita, poiché si trovano costretti ad accantonare i loro interessi per poter accudire la persona cara. In questo caso, si parla di *danni riflessi* (Macrì, 2006), cioè riconoscibili su persone diverse dalla vittima dell'illecito in cui non è riscontrabile un danno biologico; le persone che hanno diritto di richiedere un risarcimento per i danni riflessi sono i familiari della vittima, i quali non fanno altro che patire le conseguenze procurate al familiare (Bianchi, 2005).

Il danno esistenziale non fa altro che includere, nella sua categoria, i pregiudizi ingiusti atipici, o meglio tutte quelle conseguenze che non presentano le caratteristiche per poter rientrare nel danno patrimoniale, nel danno morale e nel danno biologico, ma che nello stesso tempo sono considerate meritevoli di tutela risarcitoria. In questo contesto il termine *pregiudizio* deve essere inteso come un peggioramento delle attività che permettono all'individuo di realizzarsi, senza considerare la compresenza di un danno biologico.

La giurisprudenza ha affermato che il danno esistenziale si ha quando sono presenti i punti seguenti:

- la violazione del << diritto alla qualità della vita >> e/o alla << libera estrinsecazione della personalità >>, con modificazioni peggiorative nella sfera personale del soggetto leso;
- ingiustizia del danno secondo gli usuali parametri dell'art. 2043 o in base a presunzioni di legge;
- nesso di causalità tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in giudizio di proporzionalità o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze dannose;
- consecutività temporale tra comportamento lesivo e danno;
- mancanza di danno biologico”⁴.

Nell'odierno sistema risarcitorio, inoltre, il danno esistenziale, il quale è risarcibile se è di tipo extra-contrattuale⁵, affianca le altre categorie del danno patrimoniale e del danno morale soggettivo. Questa tripartizione, però, non viene accettata da un recente orientamento, il quale sostiene che il sistema risarcitorio si basa solo sul danno patrimoniale e sul danno non patrimoniale, negando in tal modo l'interpretazione per cui il danno non patrimoniale (riportato nell'art. 2059) fa riferimento solo al danno morale soggettivo, così come è stato riportato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 184/1986.

⁴ Trib. Milano 8.06.2000 n. 923.

⁵ Il danno esistenziale di tipo extra-contrattuale si ha quando la condotta, commissiva o omissiva, di un soggetto, può provocare un danno ad un altro individuo.

Nella tripartizione proposta dal nuovo sistema risarcitorio, inoltre, il danno biologico viene incluso all'interno del danno esistenziale, poiché la compromissione delle attività, che permettono all'individuo di realizzarsi come persona, può essere la conseguenza della lesione dell'integrità psicofisica della persona così come della delle violazioni che non implicano alcun pregiudizio psicofisico: nel primo caso si parlerà di danno esistenziale biologico, nel secondo di danno esistenziale non biologico. L'inclusione del danno biologico nella categoria esistenziale, però, non è accettata da tutti e, a tal proposito, Monateri ricorda che il danno biologico, così come il danno psichico, presenta una matrice medico-legale e viene dimostrato attraverso l'uso dello strumento della valutazione medico-legale, il quale non è utilizzabile nel caso del danno esistenziale.

1.3 La nascita del danno esistenziale

E' grazie al repertoriamento delle sentenze giuridiche concernenti i profili dannosi, non riconducibili alle tradizionali categorie del danno patrimoniale, morale e biologico, che si è andata concretizzando la nuova figura del danno esistenziale: in particolar modo, la nascita di tale tipo di danno si deve al riconoscimento che tutte le categorie pregiudizievoli in questione provocano sempre una lesione a carico delle attività realizzatrici della persona umana; l'ipotesi di tale compromissione, inoltre, si deve ad una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 184 del 14.7.1986, in cui viene riportato come l'art. 2043 del codice civile, assieme all'art. 32 della Costituzione, deve comprendere non solo il risarcimento dei danni patrimoniali, ma tutti i tipi di danno che non permettono, alla vittima, di realizzarsi⁶.

Si tratta di tutti i tipi di pregiudizio che non sono causati da un attentato alla salute e che, in termini di ripercussioni, non sono traducibili come danni morali o patrimoniali; alcuni esempi possono essere le violazioni dei differenti diritti della personalità, le molestie sessuali e vessazioni sul posto di lavoro, le vacanze rovinate.

A proposito delle conseguenze relative al danno esistenziale vi sono varie indicazioni:

- queste conseguenze non possono essere confuse con quelle del danno patrimoniale, poiché al danno esistenziale non fanno seguito beni economici distrutti, conti in banca ridotti o

⁶ Corte Cost. 14.7.1986, n. 184, FI, 1986, I, 2976.

guadagni compromessi per l'avvenire, ma ne consegue una colloquacità diversa con le persone e con le cose;

- le conseguenze esistenziali vanno distinte dalle malinconie, dai lamenti provocati dal danno morale; esse riguardano, invece, un diverso fare e dover fare, un modo differente di rapportarsi al mondo esterno;

- viene posta attenzione per qualsiasi attività che permette alla persona di realizzarsi e per le occupazioni reddituali, la cui compromissione provoca risvolti esistenziali negativi;

- si tratta di una disciplina che non segue più i principi dell'art. 2059, ma che si basa sull'art. 2043, secondo il quale la risarcibilità deve avvenire anche al di fuori dei casi di reato, cioè in presenza di lesioni costituzionalmente qualificate;

- vi è la possibilità di presentare, così, al danneggiante un conto finale a tre voci (danno patrimoniale, morale soggettivo ed esistenziale).

La scuola "triestina" (Pasquinelli, 2004), a cui si accredita la scoperta del danno esistenziale, è stata oggetto di critiche a causa della sua teoria secondo cui questo tipo di danno deve essere differenziato dal danno non patrimoniale (considerato dalla stessa scuola come danno morale soggettivo) per due ragioni:

- il primo presenta un carattere permanente, ovvero le conseguenze negative prodotte dal fatto illecito sono protese in un lasso di tempo molto ampio, mentre l'altro, il danno non patrimoniale, è caratterizzato da una temporaneità del dolore limitata;

- il danno esistenziale indica un "non fare", mentre il non patrimoniale presenta una sofferenza provocata dalla situazione dolorosa.

1.4 Il risarcimento e la valutazione del danno esistenziale

Nel sistema risarcitorio, il danno esistenziale è una categoria generale che comprende, al suo interno, i profili pregiudizievoli di carattere personale, i quali non possono essere inquadrabili sotto le categorie morale e patrimoniale, come il danno alla vita di relazione, il danno edonistico, il danno sessuale, il danno estetico, il danno alla serenità familiare e i danni riflessi. Tutti questi pregiudizi presentano un elemento in comune, cioè devono essere risarciti, alla vittima, rispetto allo sviluppo della personalità dell'individuo stesso.

Per far sì che avvenga la liquidazione del danno esistenziale, devono essere presenti i requisiti della responsabilità civile, cioè l'esistenza del danno, l'elemento di causalità tra il comportamento del danneggiante e il danno, e l'elemento soggettivo, in altri termini il dolo o la colpa di colui che ha commesso il fatto illecito; in pratica, si devono attribuire al danneggiante le compromissioni esistenziali che risultano essere conseguenze del fatto da lui messo in atto.

La valutazione dello stesso, il quale viene quantificato in una percentuale del danno morale e viene liquidato il 50% di volte in più rispetto al danno morale stesso. Ciò comporta due rischi distinti:

- Il primo riguarda l'assimilare la valutazione del danno esistenziale al danno biologico (comunemente, se il danno morale viene quantificato in una percentuale del danno biologico e l'esistenziale, come già detto, costituisce una parte del morale, così anche il danno esistenziale va a costituire una percentuale del danno biologico). In questo modo, si rischia di dover certificare il danno esistenziale per mezzo di accertamenti medici-legali, delegando così ai consulenti tecnici d'ufficio la decisione sull'entità del danno; questa delega, però, non può riguardare altro che il danno biologico visto che i consulenti medico-legali non sono dei giudici e spesso le loro valutazioni diventano decisioni non variabili nei gradi di giudizio successivi.
- Il secondo rischio concerne la possibilità che il danno esistenziale perda la sua eccezionalità, alterandolo in un appesantimento del danno morale.

Per non imbattersi in questi rischi, il danno esistenziale deve mantenere un proprio status di lesioni a valori fondamentali della persona, staccandolo così, sia in termini di prova che di valutazione, dalle altre categorie di danno biologico e morale.

Per una valutazione autonoma del danno esistenziale, la quarta Sezione penale della Cassazione (22 gennaio 2004 n. 2050) ha approvato il riconoscimento nel caso di tale tipo di danno quantificato in un milione di euro, sostenendo che tale valutazione è equitativa solo per il danno che, per la variabilità delle situazioni tutelate, non si presta ad un'analisi tabellare concernente il danno biologico.

Un'alternativa a questa decisione è basarsi sul fatto che il danno esistenziale è una lesione che dura nel tempo e ha una sua dimensione temporale che non può essere ignorata. La perdita di un diritto fondamentale per un giorno viene quantificata, infatti, in maniera diversa se tale

privazione si prolunga per anni. Secondo questa ipotesi, bisogna determinare il valore da assegnare ad ogni unità quotidiana del danno esistenziale temporaneo. Individuato tale valore, non si deve far altro che moltiplicare il numero dei giorni in cui si prolunga la lesione del diritto in questione. Il risultato che si ottiene indica il danno esistenziale sofferto dal soggetto nel caso concreto. Nel caso in cui il danno è permanente, si ricorre ai coefficienti di correlazione previsti per stabilire il valore attuale di una futura rendita, parametrati sulla prospettata sopravvivenza della persona lesa.

Un'altra ipotesi, proposta da Bordon (2005), presuppone che, nel determinare il giusto valore dei singoli giorni, invece di ricorrere alle discipline scientifiche, le quali permettono al giudice di non cadere nell'arbitrarietà e di non utilizzare le formule matematiche o percentuali delle varie voci, ci si deve basare sulle scienze sociali ed economiche, che servono a formare pratiche consolidate nei casi più frequenti, senza però cadere nell'automatismo. Tra queste discipline, tuttavia, vengono utilizzate, in particolar modo, le tecniche di valutazione proposte dalla *teoria economica per la valutazione del danno ambientale*, le quali possono essere d'aiuto anche per quantificare il danno esistenziale. Stando a questa teoria, vi sono due sistemi:

- il *sistema dei prezzi edonistici*, il quale ottiene il valore di un bene esistenziale basandosi sul valore dei beni che hanno un prezzo sul mercato, e che non potrebbero essere goduti se vi sono compromissioni esistenziali; il valore si ottiene esaminando i differenziali di prezzo fra beni commerciati come funzione della compromissione del bene esistenziale danneggiato;
- il *sistema statistico*, il quale ottiene il valore economico di un bene basandosi sui sondaggi, nei quali è possibile domandare a un campione di persone quanto sarebbe disposto a pagare per usufruire di un determinato bene, o quanto accettano come compensazione per la perdita di un dato bene. Questo sistema è il più usato, poiché si adatta alle molte fattispecie del danno esistenziale.

Bordon ritiene che la valutazione da lui proposta, al contrario di una tabella vera e propria del danno esistenziale, permette ai giudici di avere maggiore libertà per orientarsi e per assegnare il valore di quel determinato bene astratto al caso concreto.

1.4.1 La valutazione del danno esistenziale

La valutazione del danno esistenziale può avvenire per mezzo di vari metodi, come:

1) **Valutazione equitativa**, con cui è il giudice a stabilire la cifra in grado di compensare il danno subito dalla vittima; nello stabilire tale somma, il giudice valuta sia i parametri oggettivi (come la gravità della lesione) che i parametri soggettivi (cioè le capacità e le potenzialità dell'individuo nella sua vita personale, sociale e lavorativa, prima e dopo aver subito l'illecito).

2) **Tabella settoriale**, che misura l'ordine di grandezza della lesione e prevede l'uso di una scala di misurazione specifica per ogni tipo di torto. Per la costruzione di tale tabella innanzitutto si deve individuare il parametro che definisce in maniera specifica l'entità del fatto illecito e stabilire le varie unità che determinano la grandezza della lesione. Poi si deve decidere, per ogni gradino della scala, l'importo in grado di stabilire, in termini monetari, le conseguenze esistenziali provocate dalla lesione. Infine il giudice, considerando le circostanze del caso specifico, esercita il potere equitativo per ottenere la liquidazione che raffigura in denaro il pregiudizio verificatosi.

3) **Tabella unica**, basata sull'ipotesi che ciò che viene rilevato è sempre una compromissione delle attività realizzatrici, misura la gradazione del danno. Durante la sua costruzione, si realizza la raccolta delle attività realizzatrici della persona, che vengono distribuite all'interno di quattro gruppi (biologico-sussistenziale, familiare-affettivo, relazioni sociali e attività cultural-scientifico, sportive e di svago). Ad ogni attività si deve associare il relativo valore monetario, che corrisponde alla compromissione dell'attività correlata. La somma complessiva sta ad indicare la misurazione di base del danno esistenziale, che viene aumentato o diminuita dal giudice considerando le circostanze del caso specifico.

4) **Equazione liberati**: Per la valutazione del danno esistenziale, inoltre, nel 2004 Liberati ha elaborato una formula aritmetica, detta *Equazione Liberati*, che ha lo scopo di sintetizzare il ragionamento logico utilizzato dal giudice per la liquidazione dello stesso. Tale formula si basa sul presupposto che tutte le attività realizzatrici dell'individuo formano solo una parte di tutti i valori sulla base dei quali viene valutata e quantificata, in termini monetari, la vita

dell'individuo. Per poter definire il quantum della liquidazione, in presenza del danno esistenziale, vengono presi in considerazione due parametri:

- *parametro temporale*, che indica che è la durata temporale della lesione che va a stabilire la minore o maggiore entità del danno. Per mezzo di tale parametro si può distinguere un danno esistenziale permanente (in cui la compromissione delle attività realizzatrici è per tutta la vita) e un danno esistenziale temporaneo (che indica una lesione riscontrata per un arco di tempo limitato);
- *parametro quantitativo*, che stabilisce che la lesione delle attività realizzatrici non presenta sempre la stessa gravità. Per mezzo di tale parametro, Liberati distingue un danno esistenziale totale (in cui vi è una totale compromissione di una attività realizzatrice) e un danno esistenziale limitante (nel quale si riscontra una parziale compromissione dell'attività realizzatrice).

Ponendo in relazione i due parametri, la lesione ad un'attività realizzatrice può far scaturire, in base alle modalità con cui si presenta: danno esistenziale *totale-temporaneo* (compromissione totale per un arco di tempo limitato), *limitante-temporaneo* (compromissione parziale per una durata di tempo limitata), *limitante-permanente* (compromissione parziale e definitiva) e *totale-permanente* (compromissione totale e definitiva).

Liberati, per ognuna delle manifestazioni con cui si presenta il danno esistenziale, ha elaborato una specifica formula, che tiene conto dei due parametri descritti sopra e di altre variabili necessarie per una liquidazione giusta.

Prendiamo come esempio il danno totale-permanente: in questo caso si ha che il danno esistenziale si ottiene dividendo l'attività realizzatrice compromessa, espressa in centesimi, per il valore Vita e moltiplicando il tutto per il correttivo soggettivo, il quale viene utilizzato per valutare l'impatto che la lesione ha avuto sulla vittima e per proporzionare, al caso specifico, la somma della liquidazione ottenuta per mezzo dell'equazione.

1.5 La consulenza tecnica

Se nella liquidazione dei danni psicofisici viene richiesto esclusivamente il contributo da parte del medico legale, per la valutazione dei pregiudizi a carico delle attività realizzatrici

dell'individuo è necessario l'ausilio di altre figure professionali, le quali, nei processi liquidatori, rivestono il ruolo di consulenti tecnici; la perizia elaborata da questi, infatti, offre un quadro completo sulla realtà vissuta dalla vittima e sulle conseguenze che il fatto illecito ha provocato; ciò che gli stessi vanno a rilevare sono le categorie dello spazio e del tempo, in cui prende forma l'esistenza dell'individuo (come l'ambiente, il lavoro, l'abitazione, la scuola e le attività sportive e ludiche), e delle abilità particolari (la salute psicofisica e psichica, l'esperienza lavorativa e le capacità scientifiche e culturali). I periti, infatti, non fanno altro che fornire degli elementi oggettivi e tecnici, i quali possono essere utilizzati, dai giudici, per valutare se il danno esistenziale si è verificato e in quale misura lo stesso deve essere liquidato.

Poiché nella liquidazione del danno esistenziale deve essere rilevata l'incidenza che una lesione ha sulla vita della vittima, influenzando questa in maniera negativa, il ruolo del consulente tecnico, o perito, è esaminare quali sono le compromissioni negative provocate dal fatto illecito⁷; i periti tecnici, diversi dal medico legale, vengono convocati nel momento in cui viene richiesta la valutazione di un fatto illecito che non ha provocato compromissioni sull'integrità psicofisica della vittima, o quando, anche se tale deterioramento è presente, si devono rinforzare i risultati della perizia medico-legale con i richiami ai riflessi pregiudizievoli.

Alcuni autori (tra cui Monateri) ritengono, inoltre, che la valutazione del danno esistenziale non può essere oggetto di studio del medico-legale, poiché quest'ultimo deve valutare solo ciò che riguarda il corpo⁸.

Per una corretta analisi del danno esistenziale, l'analisi deve riguardare anche la preesistente personalità della vittima e l'accertamento dell'adequazione ingiuriosa del fatto illecito in rapporto a tale personalità. In questo modo, è possibile riscontrare se il fatto illecito è all'origine di tale danno e delle conseguenze negative riscontrate, informazioni queste rilevabili attraverso la raccolta dell'anamnesi, il colloquio con il periziando, la testimonianza dei familiari e degli amici e la verifica delle attività svolte dall'individuo prima e dopo l'evento lesivo.

⁷ E' opportuno ricordare che l'alterazione esistenziale in questione non riguarda menomazioni psicofisiche, per le quali è richiesto il parere del medico legale.

⁸ Monateri (1999) a tal proposito sostiene: "Non mi vedo, insomma, un medico legale chiamato a valutare l'esistenzialità delle persone. Danno biologico di natura fisica e danno psichico sono separati dal danno esistenziale, che non può essere, per sua natura, oggetto di consulenza medico-legale".

Anche un altro autore, Mariani⁹, durante il Convegno Nazionale sul Risarcimento del Danno Esistenziale e del Macrodanno, tenutosi a Roma il 17 giugno 2008, ha riportato le tecniche e le metodologie attualmente in uso per la valutazione del danno esistenziale. Il metodo da lui proposto fa riferimento alla psicologia clinica e ha lo scopo di ottenere una descrizione affidabile, in senso scientifico, della personalità dell'individuo preso in esame, ricavata per mezzo del colloquio clinico e dell'analisi dei strumenti diagnostici somministrati al soggetto stesso. La metodologia in questione presuppone come fase iniziale, la raccolta anamnestica su informazioni concernenti la storia personale e la possibile patologia della persona. L'anamnesi, inoltre, può essere integrata da altre notizie, le quali sono ricavabili, sia nella fase iniziale che in momenti successivi, o per mezzo di terze persone, come familiari o amici, o tramite cartelle cliniche e certificati medici. L'obiettivo di questa prima fase è quello di acquisire informazioni concernenti l'anamnesi superficiale e familiare (sia remota che attuale) del soggetto, lo sviluppo psicofisico dello stesso, il percorso scolastico e lavorativo, e l'eventuale presenza di psicopatologie a cui sono connesse determinate esperienze di vita.

Così, si procede per mezzo dei colloqui clinici, i quali non fanno altro che fornire ulteriori informazioni sul funzionamento psichico dell'individuo e permettono di formulare una diagnosi psicopatologica più precisa. Questi colloqui clinici possono essere:

- liberi, durante i quali si incoraggia la libera espressione del soggetto, hanno lo scopo di ottenere informazioni sul vissuto dello stesso, le funzioni psichiche e come queste si concretizzano in forme caratteriali e patologiche; l'obiettivo, quindi, è quello di valutare qualitativamente la realtà psichica del soggetto e offrire una prima ipotesi che viene verificata nelle fasi successive;
- tematici, durante i quali il clinico verifica elementi precisi concernenti argomenti emersi durante l'anamnesi o durante la prima forma di colloquio clinico.

In entrambi i casi, è importante seguire determinate regole, che permettono di ottenere una maggior affidabilità dei risultati, come evitare una relazione impersonale, evitare l'uso di linguaggi tecnici, evitare domande chiuse o suggestive, evitare un coinvolgimento eccessivo.

La fase successiva è costituita dalla somministrazione di una batteria di test strutturata, in cui vi sono test proiettivi, test di personalità e test di livello.

Secondo Mariani, una batteria di test affidabile dovrebbe comprendere:

⁹ Psicologo, Psicoterapeuta, Consiglio Direttivo Associazione Italiana Psicologia Giuridica AIPG

- la **WAIS-R** è un test standardizzato, costituito da 11 sottoscale verbali e di performance, in grado di stabilire il QI del soggetto e di trarre indicazioni circa un eventuale deterioramento mentale ed elementi sulla memoria (sia a breve che a lungo termine), sull'attenzione, sulla creatività, sull'apprendimento e sulla tenacia di eseguire un compito assegnato;
- il **Visual Motor Gestalt Test** di Bender è un test neuro-psicologico che ha lo scopo di valutare lo sviluppo o eventuali ritardi nell'acquisizione delle funzioni visuo-motorie;
- il Rorschach è un test proiettivo semistrutturato che, per mezzo dell'analisi delle componenti cognitive, emotive e delle relazioni oggettuali, va a valutare gli aspetti strutturali e sovrastrutturali della personalità, dando informazioni anche sull'esame di realtà e sui livelli di impulsività;
- il **Reattivo di Realizzazione Grafica** di Wartegg, o WZT, è un test proiettivo semistrutturato grafico per mezzo del quale è possibile ottenere informazioni attinenti il livello di organizzazione, strutturazione e integrazione dei processi di pensiero e degli elementi psicoaffettivi basilari per il processo di sviluppo, evoluzione ed adattamento dell'Io;
- il **Disegno della Figura Umana** di Machover è un test proiettivo che offre informazioni sullo sviluppo dei processi di identificazione di un individuo, e riguardanti il livello di pulsionalità, l'orientamento sull'asse timico, la maturità dell'Io e gli eventuali sentimenti di autonomia o dipendenza presenti;
- l'**MMPI2** è un questionario di personalità che va a verificare lo stato psichico della persona, i meccanismi difensivi e altri fattori relativi ai livelli di aggressività, alla probabile presenza di ansia e all'orientamento del tono dell'umore.

Una volta somministrata tale batteria di test, i cui risultati devono essere integrati con le informazioni ottenute durante l'anamnesi e al colloquio, si ha un elaborato clinico, il quale offre una dettagliata analisi della realtà psichica dell'individuo esaminato per mezzo di una descrizione psicologica per tratti psicopatologica. Questa descrizione rimanda alle eventuali capacità di insight, al tipo di organizzazione del pensiero e delle difese, alla natura del conflitto e delle angosce della persona.

Una volta ottenute queste informazioni, il compito del CTU è quello di accertare la presenza o meno di un trauma psichico, che ha causato una compromissione o una perdita a carico della capacità di comprendere e di accettare la realtà da parte dell'individuo. Il CTU, inoltre, deve

riportare il livello di integrazione sociale del soggetto prima del fatto illecito, deve analizzare il livello di compensazione e dei meccanismi di difesa messi in atto a seguito di tale evento e descrivere lo stato attuale dello stesso.

CAPITOLO DUE

L'INGIUSTA DETENZIONE

Spesso sentiamo parlare di giustizia che deve essere fatta nei confronti di coloro che hanno sbagliato, ma se è la giustizia stessa a non compiere il proprio lavoro? Come bisogna comportarsi in questi casi? Chi dovrebbe pagare per tali errori?

E' incredibile quante sono le persone coinvolte in vicende giudiziarie che solo a seguito di varie revisione sono state assolte perché non colpevoli. Stando ad uno studio dell'istituto di ricerca Eurispes, sono quattro milioni gli italiani rimasti vittime di errori giudiziari negli ultimi cinquant'anni.

Spesso, a seguito dell'ingiusta detenzione, viene richiesto un risarcimento, il quale ha solo l'obiettivo di lenire le ferite, fisiche ed esistenziali, provocate: ma una somma di denaro può sostituire anni di vita trascorsi in carcere ingiustamente, a seguito dei quali i rapporti familiari si deteriorano e lo status sociale viene compromesso?

La risposta è sicuramente negativa poiché nessuna somma di denaro è in grado di sostituire la propria giovinezza o di riportare i legami affettivi, ma sicuramente è un modo per palesare l'errore commesso e risarcire la vittima del danno.

2.1 Cenni storici

Anche se è possibile riscontrare tentativi di riparazione nei confronti dell'accusato innocente sin dal Cinquecento, è solo con l'inizio del XVI secolo che va concretizzandosi l'ipotesi di modificare il diritto penale in relazione alla "misura uomo"; questo è il periodo in cui cominciano a prendere forma anche diversi disordini riformatori a favore dei diritti umani, tra i quali vi è quello per cui la vittima del carcere deve essere considerata meritevole di tutela.

Durante il periodo dell'Illuminismo, si ritiene, inoltre, che il carcere preventivo produce le stesse conseguenze di una pena propriamente detta e che l'individuo, il quale ha subito un'incarcerazione a causa di un errore giudiziario o di una detenzione ingiusta, deve essere considerato come una vittima. Proprio per questo, secondo gli Illuministi, lo Stato non deve far altro che rimediare ai danni provocati da un'incarcerazione ingiusta e liquidare, per il pregiudizio provocato, la vittima dell'errore; tale indennizzo, non in grado di eliminare le

sofferenze dell'individuo, ha l'obiettivo di mitigare le pene, attenuando le conseguenze negative riscontrabili, in particolar modo, nella sfera morale e materiale della persona carcerata.

I tentativi del periodo illuminista, di dare un indennizzo per gli individui ingiustamente detenuti, si traducono come forma normativa per mezzo di vari codici, come il Codice penale sancito dal granduca Pietro Leopoldo di Toscana nel 1786¹ e il Codice penale del Regno delle due Sicilie del 1819².

All'inizio del XX secolo si assiste alla nascita delle nuove scuole giuridiche, le quali incentrano il loro interesse sulla difesa da parte dello Stato nei confronti dei diritti individuali e danno vita all'istituto di riparazione, traducibile per mezzo dell'obbligo giuridico di pubblica assistenza.

E' proprio a seguito di tali impostazioni che, nel 1930, nasce il Codice Rocco, il quale prevede che l'individuo, a seguito dell'assoluzione dello stesso, può fare domanda di riparazione, nel caso in cui abbia almeno scontato tre mesi di carcere o sia stato internato per mezzo di misure di sicurezza detentive.

Tale impostazione, il quale riconosce il fatto che alle vittime degli errori giudiziari spetta un diritto soggettivo, prevede che lo Stato deve essere considerato come una figura soccorritrice, a cui non possono essere attribuite le conseguenze negative della condanna e della detenzione ingiusta.

L'argomento della riparazione degli errori giudiziari, così come altri istituti riportati nel Codice Rocco, entra in contrasto con la Carta Costituzionale e in particolar modo con l'art. 24³, in cui si stabilisce che è la legge a definire i modi e le condizioni per mezzo dei quali avviene la riparazione degli errori giudiziari.

Un primo adeguamento alla Carta Costituzionale si ha il 23 maggio del 1960, con la legge n. 504, la quale riconosce, all'individuo assolto, un diritto soggettivo alla riparazione, nel caso in cui, a causa di dolo o colpa grave, lo stesso non ha collaborato a dare origine all'errore giudiziario. A seguito di tale norma, lo Stato non riveste più una sua funzione soccorritrice e

¹ Tale codice sostiene che le vittime di detenzioni ingiuste, che sono state processate e in un secondo tempo assolte, hanno il diritto ad essere risarcite.

² Questo prevedeva una cassa delle ammende, le cui somme erano destinate agli individui innocenti perseguitati per errore o calunnia nei giudizi penali.

³ "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (...) La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari". Cendon, P. (1999). *Codice Civile annotato con la giurisprudenza*. Torino: UTET.

la riparazione viene misurata in relazione alla durata della carcerazione preventiva e alle conseguenze familiari e personali provocate dalla condanna.

2.2 L'errore giudiziario

Con il termine *errore giudiziario* si intende “l’erroneo accertamento di colpevolezza contenuto nel giudicato penale, poi revocato in sede di revisione: esso presuppone una sentenza di condanna, formalmente legittima ed irrevocabile dagli ordinari mezzi di gravame (appello e ricorso per cassazione) (Merz, 2004).

In quest’ottica, è possibile considerare errore giudiziario solo quello che viene rimosso mediante la revisione, la quale può essere considerata un particolare mezzo del gravame in grado di revocare la sentenza che si è già consolidata nel giudicato. Tale termine, però, non indica esclusivamente un errore nella sentenza di condanna, ma anche l’errore che può commettere il giudice nel momento in cui emette un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di un individuo.

L’art. 643⁴ c.p.p., in riferimento all’ingiusta detenzione, stabilisce che, per ciò che riguarda i presupposti e le modalità della decisione, l’individuo prosciolto in sede di revisione, se non ha dato origine all’errore giudiziario per dolo o colpa grave, ha diritto ad un’equa riparazione proporzionata alla durata della espiazione della pena o incarcerazione e alle conseguenze negative attribuibili a tale situazione. L’articolo in questione, inoltre, presuppone la riparazione, del danno arrecato, mediante il pagamento di una somma di denaro, non collegabile ai limiti imposti dall’art. 315⁵ del codice di procedura penale per l’ingiusta custodia, che permette all’individuo di scegliere tra un rapporto duraturo con lo Stato, costretto a ricoverarlo a spese proprie, o a riconoscergli una rendita vitalizia.

La riparazione economica, che non ha valore risarcitorio⁶, ha come scopo quello di riparare e quindi offrire un alleviamento monetario, oltre che alla presa in atto dell’errore giudiziario

⁴ L’art. 643c.p.p. prevede, inoltre, che vadano considerate come conseguenze personali e familiari anche le sofferenze morali e psicologiche causate dall’ingiusta detenzione.

⁵ “L’entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo” comma 2° dell’art. 315 c.p.p. (Tramontano, 2001).

⁶ Se da un lato il risarcimento, la cui valutazione riguarda gli aspetti giuridici della vicenda, prevede una liquidazione dei danni materiali, dall’altra la riparazione, che presenta un’analisi degli aspetti umani della vicenda, oltre a tale liquidazione, ha la funzione di provvedere a risarcire anche i danni morali prodotti dall’errore giudiziario. (Sodani, 1992).

riportata negli articoli 643 e 647⁷ c.p.p., anche per le angosce, i patimenti e la privazione della libertà. La riparazione, inoltre, si pone come obiettivo quello di reintegrare l'individuo nella vita sociale, in condizioni di tranquillità e sufficienza per sé e per la sua famiglia.

La riparazione per l'errore giudiziario, la quale trova espressione per mezzo di criteri equitativi, prevede che il soggetto non è tenuto fornire la dimostrazione del danno e dell'elemento soggettivo, poiché si tratta di un fatto oggettivamente ingiusto.

Il legislatore, riportando negli articoli 314⁸ e 315 c.p.p. l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione, non ha fatto altro che concretizzare il principio dell'art. 24 della Costituzione, in cui, come riportato sopra, si sostiene che è la legge a determinare le forme e i modi con cui riparare agli errori giudiziari, per mezzo di un pagamento di una somma di denaro, tenente conto della durata della custodia cautelare, in grado di compensare le conseguenze personali, sia queste di natura morale, fisica, psichica o patrimoniale, che la stessa custodia cautelare ha provocato; così è da valutare la presenza del danno patrimoniale, del danno morale, del danno biologico (indicante una lesione alla sfera psico-fisica dell'individuo) e il danno esistenziale (in cui sono incluse le conseguenze negative che la detenzione ingiusta ha cagionato, come compromissioni nei rapporti interpersonali e alterazioni a carico della personalità) (Giusti, 2006).

La linea interpretativa degli articoli 314, 315, 643 e 647 c.p.p. offre un ampliamento della tutela dell'individuo dalle conseguenze negative provocate dall'errore giudiziario o dall'ingiusta detenzione subita.

La legge Carotti (n. 479), emanata il 16 dicembre del 1999, apporta due variazioni importanti all'art. 315 c.p.p., incrementando il limite massimo di risarcimento per l'ingiusta detenzione da cento milioni a un miliardo di lire, e aumentando da diciotto a ventiquattro mesi il periodo di tempo entro il quale l'individuo può richiedere, a pena di inammissibilità⁹, la domanda di riparazione.

⁷ “Nel caso previsto dall'art. 630 comma 1 lettera d) lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile” (Tramontano, 2001).

⁸ “Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile [648] perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave” (Tramontano, 2001).

⁹ L'inammissibilità della domanda è determinata dalla domanda di riparazione presentata nella cancelleria di una corte d'appello che è diversa da quella che ha emesso il giudicato presupposto o nel distretto in cui è presente il giudice che ha emesso tale sentenza. (Merz 2001).

2.3 L'ingiusta detenzione

2.3.1 Il carcere

Il carcere sta ad indicare la detenzione di un individuo che ha violato la legge e che per questo viene privato della sua libertà, della sua personalità, dei suoi beni materiali e della sua vita di relazione.

Il detenuto, una volta entrato in carcere, si trova a dover far fronte a nuovi limiti, sia che essi siano di natura fisica (poiché si tratta di uno spazio limitato da condividere con altre persone) che di natura soggettiva (lo stesso non ha più una propria intimità, non ha più relazioni con i propri familiari e amici, viene privato della propria autonomia e indipendenza). La vita carceraria, oltre al fatto che non permette al detenuto di dare libera espressione alla propria personalità, è controllata da una parte da regole che non fanno altro che uniformare i comportamenti di tutti i detenuti e annullare le differenze individuali, dall'altra da regole non prestabilite, ma che tutti rispettano, come l'omertà e l'arroganza.

La detenzione, oltre a provocare dei cambiamenti sulla personalità e sul comportamento dell'individuo, i quali trovano espressione per mezzo di modificazioni psicologiche e fisiche, comporta delle compromissioni anche a carico di altre aree, come ad esempio la sessualità, la quale viene completamente annullata.

Gli individui che vengono reclusi, inoltre, perdono il ruolo sociale e lavorativo che hanno nella società e devono rinunciare a qualsiasi loro interesse o passione; gli stessi vengono etichettati, indifferentemente, come delinquenti, sia che essi siano colpevoli che innocenti; sono proprio quest'ultimi coloro che soffrono di più, poiché oltre alla privazione della libertà, si ritrovano a dover vivere una realtà inaccettabile che invade la loro esistenza.

La detenzione provoca, quindi, la perdita della propria identità, dell'immagine di sé e la spersonalizzazione, poiché, come detto sopra, all'interno del carcere, la personalità del detenuto viene annullata per dar vita ad una nuova personalità, la quale si basa sui criteri e sulle leggi prestabilite dal sistema carcerario.

2.3.2 L'ingiustizia sostanziale e formale

Per far sì che avvenga la riparazione, è necessario che sia presente una custodia cautelare ingiusta, la quale si ha sia nel caso in cui si riscontra l'illiceità soggettiva del provvedimento che l'ha disposta sia quando la stessa custodia è illegittima poiché è disposta in assenza delle

condizioni prestabilite dalla legge; il diritto a tale riparazione può fare seguito a due situazioni differenti:

- *ingiustizia sostanziale*: l'individuo, dopo aver scontato un periodo di custodia cautelare, viene prosciolto per mezzo di sentenza irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché lo stesso non ha commesso il fatto illecito o perché il fatto non costituisce forma di reato (così come previsto dall'art. 314 c.p.p.). Si parla di ingiustizia sostanziale, quindi, nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione patita emerge successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di proscioglimento;

- *ingiustizia formale*: detta anche illegittimità della misura cautelare, essa si verifica nel caso in cui, indipendentemente dalla pronuncia di merito, viene accertato che l'individuo, anche nel caso in cui è stato condannato, è stato sottoposto a custodia cautelare, a seguito di un provvedimento emesso o mantenuto, senza che sussistessero le condizioni idonee a legittimarlo (così come atteso dal secondo comma dell'art. 314) (Cassano, 2006).

2.3.3 Le cause ostative: il dolo e la colpa grave

Il Supremo collegio ha stabilito che il dolo e la colpa grave, che si hanno quando la condanna è collegabile all'incuranza e alla negligenza, sono causa di impedimento per la richiesta della riparazione e devono essere verificate in maniera specifica. Il giudice, nel caso in cui sono presenti le figure ostative, deve precisare quale causa di esclusione, il dolo o la colpa grave, non permette la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione nel caso specifico preso in esame e deve valutare la condotta tenuta dell'imputato sia nel periodo antecedente e successivo alla custodia cautelare che quello inerente la conoscenza legale di una pendenza di un procedimento a suo carico.

La condotta dolosa, oltre ad indicare un comportamento per mezzo del quale si mette in atto un'azione non consentita dalla legge, rappresenta qualsiasi condotta volontaria e consapevole, antecedente alla custodia cautelare o durante questa, da cui originano situazioni di allarme sociale e di obbligatorio intervento da parte dell'autorità giudiziaria a difesa della comunità sociale, la quale è considerata in pericolo.

La condotta gravemente colposa indica il comportamento messo in atto dal soggetto con leggerezza, negligenza e non curanza; essa si ha anche nel momento in cui l'individuo non

osserva un diritto obiettivo, con la possibilità di prevedere che, non rispettando tale norma, si verifica la custodia cautelare.

Il diritto alla riparazione, inoltre, viene escluso anche nei casi di: mancanza di una condizione di procedibilità (come l'assenza di querela, la cui necessità è stata accertata solo all'esito del giudizio di merito) e cause di non imputabilità a procedere di estinzione del reato.

2.3.4 La riparazione per ingiusta detenzione

Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione¹⁰, classificabile come diritto soggettivo, non deriva da un'attività anti-giuridica da parte dello Stato e, pertanto, comporta un indennizzo con peculiarità distinte da quelle caratterizzanti il risarcimento per danni (Sodani, 1992); è opportuno sottolineare che il diritto alla riparazione viene escluso nel caso in cui l'individuo ha messo in atto comportamenti dolosi o gravemente colposi, i quali hanno esplicitato l'utilità della custodia cautelare.

L'art. 314 c.p.p. prevede che l'individuo ha diritto ad una equa riparazione per la custodia cautelare subita, la quale, stando ai limiti previsti dall'art. 315 c.p.p., non deve superare i cento milioni di lire¹¹, somma questa superata con la legge emanata il 16 dicembre 1999, n. 479, la quale impone come tetto massimo, per la riparazione, una somma pari a 561.456,10 euro. In base a tale aumento, si è stabilito che, in relazione alla natura del danno, in alternativa al pagamento immediato di una somma di denaro, è possibile, così come previsto dal 2° comma dell'art. 643 c.p.p., provvedere per mezzo dell'erogazione di un vitalizio. Questi articoli, così come l'art. 643 c.p.p., presumono che, nello stabilire la somma per la riparazione, bisogna tener conto, oltre che della durata dell'incarcerazione, anche dei pregiudizi arrecati dall'ingiusta detenzione, sia che essi siano di natura morale (come le sofferenze legate alla durata della custodia cautelare, le conseguenze che la detenzione ha cagionato sulla sfera sociale e lavorativa) che materiale (come il mancato guadagno nel lavoro, le spese legali).

L'analisi di tali elementi deve essere fatta per mezzo di una valutazione discrezionale ed equitativa, e non tramite dei calcoli aritmetici; infatti nel caso in cui si considerasse esclusivamente la durata della custodia cautelare, si avrebbe un calcolo aritmetico automatico,

¹⁰ Con la sentenza n. 109, emessa il 2 aprile 1999, la Corte costituzionale ha esteso la possibilità di indennizzo per detenzione ingiusta anche quando questa ha fatto seguito da arresto di flagranza o fermo giudiziario, a cui non segue la misura cautelare.

¹¹ Questa cifra è stata imposta dal legislatore per indicare il risarcimento intento a retribuire solo in parte la compressione del diritto di libertà dell'individuo.

il cui risultato è dato dalla moltiplicazione di ogni giorno di detenzione per la durata complessiva, che non tiene conto delle sofferenze che la custodia cautelare ha determinato nelle persone implicate. Il parametro matematico, però, può essere utilizzato nelle prime fasi della valutazione, durante la quale si tiene conto, entro il limite del *quantum* liquidabile, dei pregiudizi che hanno avuto origine a seguito dell'ingiusta detenzione subita. Nello stabilire il giusto indennizzo, inoltre, il giudice non è obbligato a rendere espliciti gli importi delle varie tipologie di danno riscontrate, e questo perché tale somma non è il risultato di un risarcimento, ma deve essere considerato un indennizzo, un'azione solidaristica nei confronti di un uomo che erroneamente è stato privato della sua libertà. La valutazione eseguita dal giudice, infatti, risente sia dei criteri previsti dalla norma, come ad esempio il tempo trascorso in carcere ingiustamente, sia le categorie di danno, sia esse siano di natura patrimoniale, morale o familiare, che sono state provocate dal fatto illecito.

2.3.5 La domanda di riparazione

Il procedimento della domanda relativa alla riparazione per l'ingiusta custodia cautelare è disciplinato dall'art. 315 c.p.p. e prevede che la domanda stessa deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è diventata irrevocabile¹² (Tav. 1).

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, così come propone l'art. 315 comma 1° del codice di procedura penale, deve essere sottoscritta e presentata con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 645 c.p.p., o meglio deve essere consegnata personalmente dall'imputato o per mezzo di un procuratore speciale, il quale viene nominato per mezzo delle forme previste dall'art. 122 del codice di procedura penale¹³, nella cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza; l'interessato deve presentare in suddetta cancelleria, oltre che all'originale della domanda, due copie dell'istanza, la sentenza di assoluzione con l'attestazione di irrevocabilità, il certificato dei carichi pendenti, le dichiarazioni rese al G.I.P. (Giudice Indagini Preliminari) o al P.M. (Pubblico Ministero).

¹² Precedentemente la domanda, come già riportato sopra, doveva essere proposta entro diciotto mesi; è solo con la legge Carotti del 1999 che si ha tale aumento.

¹³ "Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti" (Tramontano, 2001).

La domanda presentata e sottoscritta dal difensore, il quale non è stato nominato procuratore speciale, ma ha ricevuto il mandato alle liti, viene considerata dalle Corti come inammissibile; in ogni modo, anche se il difensore con procura non può presentare domanda di riparazione, lo stesso può provvedere a consegnare in cancelleria la domanda di riparazione se questa è stata sottoscritta dal suo assistito o dal procuratore speciale. Nello stesso modo viene considerata inammissibile la domanda che viene trasmessa per mezzo del servizio postale, dato che la stessa deve essere presentata personalmente o tramite un procuratore speciale.

Poiché tale procedimento presenta caratteristiche di ordine civilistiche, anche se si riferisce ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico¹⁴, nel caso in cui la documentazione presentata dalla parte interessata risulta insufficiente, questa deve essere integrata d'ufficio dal giudice di merito (Cassano, 2006).

Il rapporto processuale, nel caso di riparazione per custodia cautelare ingiusta, anche se presenta natura civile, si svolge dinanzi al giudice penale, poiché si tratta di una controversia relativa al regolamento di interessi patrimoniali, cioè di un'assegnazione di una somma di denaro, tra il privato, colui che richiede la riparazione, e lo Stato.

Nel procedimento per la riparazione, il giudice deve svolgere due compiti differenti: da una parte, deve stabilire la presenza del reato e se questo è stata messo in atto dall'imputato, dall'altra, deve stabilire se determinate condotte si sono poste come fatto condizionante a cui ha fatto seguito la detenzione. In relazione a ciò, il giudice può, durante la sua valutazione, riprendere il materiale ottenuto durante il processo per verificare la ricorrenza delle condizioni dell'azione e l'eventuale presenza di cause che escludono il diritto alla riparazione, inammissibilità dovuta a un comportamento doloso o gravemente colposo.

¹⁴ Si tratta di diritto pubblico perché la sua fonte non è prevista dal diritto privato e perché la sua fattispecie non soddisfa i criteri per essere considerato un fatto illecito.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Ecc.ma Corte di Appello

di

Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione

(artt. 314 e 315 c.p.p.)

Il sottoscritto (Oppure: il sottoscritto, in qualità di procuratore speciale di, come da procura in calce/allegata al presente atto), nato a il e residente a alla via,

premessso

che è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere (oppure: degli arresti domiciliari) dal al In esecuzione dell'ordinanza pronunciata da in data nel procedimento penale n., nel quale era indagato/imputato del reato di,

considerato

- che, tratto a giudizio per rispondere del predetto reato, con sentenza del

n. passata in giudicato il, pronunciata da, è stato assolto perché il fatto non sussiste/per non aver commesso il reato/perché il fatto non costituisce reato /perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

(oppure: - che, a seguito di richiesta del magistrato del pubblico ministero presso il, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Ordinario di ha pronunciato in data

decreto/ordinanza di archiviazione, notificato il, con la seguente motivazione;)

(oppure ancora: - che con ordinanza pronunciata dal Tribunale del Riesame di, divenuta inoppugnabile il, è stato accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., in quanto;)

- che l'istante non ha dato causa o concorso a dare causa per dolo o colpa grave all'ingiusta detenzione, in quanto

- che, a causa dell'ingiusta detenzione, l'istante ha sofferto gravi conseguenze personali e familiari, in quanto (*descrivere le condizioni dannose, con la possibilità di allegare specifici pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale*);

chiede

che Codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia riconoscere al sottoscritto, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., una somma di danaro nella misura di euro o, in subordine, nella diversa misura ritenuta equa e giusta.

A sostegno della richiesta il sottoscritto allega la seguente documentazione (*relativa alla ingiusta detenzione, all'assoluzione nel procedimento principale, o comunque ad uno degli altri presupposti richiesti dall' art. 314 c.p.p., all'an ed al quantum della riparazione*).

Luogo e data

L'istante

2.3.6 Il danno oggetto di riparazione

La privazione della libertà comporta un elevato grado di afflittività, la quale è difficilmente eliminabile per mezzo del riconoscimento dell'innocenza. La Cassazione¹⁵ ha stabilito che i criteri utilizzati per la riparazione variano a seconda del danno e ha istituito che se il danno è di natura patrimoniale o biologica, questo deve far riferimento ai principi risarcitori elaborati in sede civile, mentre per le altre tipologie di danno bisogna rifarsi al criterio equitativo puro.

Nel caso di danno patrimoniale, la custodia cautelare comporta delle ripercussioni negative sia per quanto riguarda il mancato guadagno che il lucro cessante. Un esempio di danno patrimoniale conseguente all'ingiusta detenzione è la perdita del posto di lavoro, la quale prevede una riparazione (così come stabilito dal decreto legge n. 66, emanato il 16 marzo 2004), che, oltre a reintegrare l'imputato nel suo ambiente lavorativo, avviene per mezzo dei principi civilistici, in base ai quali viene calcolato il guadagno presunto, considerando sia la capacità reddituale al momento della perdita del lavoro sia la crescita che la stessa avrebbe potuto avere nel corso del tempo.

Il danno non patrimoniale, causato da ingiusta detenzione, viene considerato indennizzabile nel caso in cui presenti le forme di danno biologico, con le sue peculiarità relative alla lesione psico-fisica. Sono soggetti ad indennizzo, inoltre, le turbe conseguenti alla custodia cautelare ingiusta, come, ad esempio, la sindrome depressiva, i disturbi del sonno e i problemi di socializzazione.

E' suscettibile di riparazione anche il danno morale, poiché l'individuo, che ha patito l'ingiusta detenzione, ha il diritto di essere risarcita per le preoccupazioni e sofferenze che hanno fatto seguito all'impatto con il procedimento penale.

¹⁵ Cassazione, sentenza del 22 gennaio 2004 n. 2050.

Poiché a seguito della custodia cautelare è possibile riscontrare una lesione della personalità sotto differenti categorie, anche il danno esistenziale può essere considerato come conseguenza dell'ingiusta condanna¹⁶. All'interno di tale tipo di danno è possibile riscontrare le forme di pregiudizio provocate dal mancato godimento delle normali manifestazioni della personalità, le quali risultano compromesse dall'ingiusta detenzione. Esempi di danno esistenziale sono il rapporto con i familiari deteriorato, il deterioramento dello stile di vita e l'impossibilità di svolgere le attività (umane, lavorative, di relazioni sociali e ludiche) che permettono la realizzazione dell'individuo. Il danno esistenziale, inoltre, aumenta in proporzione con la durata della detenzione, poiché tale situazione determina una compromissione continua dell'esplicarsi della personalità. La custodia cautelare, inoltre, comporta una maggiore difficoltà, da parte dell'individuo, di ristabilire la vita di relazione e ciò non fa altro che gravare, ulteriormente, sul danno esistenziale patito dallo stesso.

3.3.7 La quantificazione del danno

Nella quantificazione del danno dovuto a detenzione ingiusta, come detto sopra, si segue il principio dell'equità, per mezzo della quale si ha una somma pecuniaria, la quale è volta a risarcire l'individuo delle conseguenze personali, morali, patrimoniali e fisiche (in tali conseguenze sono compresi anche il danno all'immagine, alla vita di relazione e all'identità personale), che sono state causate dall'ingiusta detenzione.

Per poter stabilire l'ammontare della somma, si deve tener conto della durata di custodia cautelare nel caso specifico, della somma massima disposta dal legislatore e del tempo massimo di custodia cautelare previsto dalla legge (che corrisponde a sei anni).

La quantificazione del danno può essere vista come il risultato della proporzione, in cui il singolo giorno di detenzione sta al valore pecuniario dello stesso, come il termine massimo di custodia cautelare¹⁷, prevista per il reato in questione, sta al tetto massimo di un miliardo di lire. Così, non si deve far altro che dividere un miliardo di lire per i giorni previsti come tetto massimo della custodia e moltiplicare il valore di ogni singolo giorno per il numero di quelli effettivamente scontati. Il risultato che si ottiene da tale operazione corrisponde ad una sorta di diaria per ogni giorno di carcerazione patita.

¹⁶Il danno esistenziale, d'altro canto, è contenuto anche nell'art. 643 c.p.p., in cui viene stabilita la riparazione per al pregiudizio personale, familiare e sociale.

¹⁷ Qui si deve far riferimento al momento in cui la norma è stata emanata, o meglio il tempo massimo corrisponde a quattro anni e non a sei, così come è stato stabilito successivamente.

Nello stabilire la quantificazione della riparazione, si deve porre l'attenzione sui pregiudizi derivanti dall'ingiusta detenzione e si deve tener conto del fatto che il valore è identico per qualsiasi individuo. La riparazione, quindi, deve essere eseguita seguendo un unico criterio, in cui da un lato bisogna considerare la durata della custodia cautelare, e dall'altro si deve valutare il tetto massimo pecuniario e la durata massima di detenzione prestabiliti dalla legge. Il giudice, in ogni modo, può apportare degli aggiustamenti all'esito di tale valutazione, in relazione a circostanze sia obiettive (come le modalità di privazione della libertà, se si tratta di detenzione in carcere o a domicilio) che soggettive (come, ad esempio, la condizione economica dell'imputato, il danno all'immagine).

Per il calcolo del *quantum*, inoltre, così come previsto dalla Cassazione penale¹⁸, nella valutazione delle sofferenze, occorre analizzare alcuni elementi documentati, i quali concernono la personalità dell'individuo, la storia intima dello stesso, il suo ruolo sociale e professionale, le conseguenze pregiudizievoli sofferte e la connessione eziologica con l'ingiusta detenzione.

Il giudice, infine, deve fornire la motivazione anche per ciò che riguarda le regole di esperienze, le quali hanno suggerito di considerare le altre circostanze di fatto. Lo stesso, ancora, deve, in forma sintetica, riportare i fattori di analisi presi in esame e deve esprimere la valutazione fattane, poiché il giudizio di equità prevede una motivazione adeguata e logica, in modo che la stessa può essere controllata dai destinatari e dai consociati.

¹⁸ Cassazione penale, sez. IV, sentenza del 10 giugno 2008, n. 23119.

CAPITOLO TRE

CASO

In quest'ultimo capitolo viene riportato uno dei casi più eclatanti e per un certo più sconcertanti della storia italiana; ve ne sarebbero molti altri che meriterebbero di essere citati, ma questo, a mio avviso, è quello che meglio rappresenta gli errori giudiziari e che palesano la non duttilità da parte dei magistrati di vedere i fatti sia da parte dell'accusa che della difesa.

3.1 Domenico Morrone

Domenico Morrone, un pescatore di Taranto, ha ventisei anni nel momento in cui viene arrestato per l'omicidio, mai commesso, di due studenti minorenni: è il 30 gennaio 1991 quando due ragazzini vengono uccisi, dinanzi ad una scuola media di Taranto, davanti ad una folla di persone.

Mezz'ora dopo il duplice omicidio, per mezzo degli indizi raccolti dalla polizia e dei carabinieri, il P.M. Petrocelli Vincenzo emette il mandato di arresto nei confronti di Morrone, il quale viene accusato per duplice omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e munizioni e spari in luogo pubblico. Stando all'accusa, Domenico Morrone avrebbe ucciso i due ragazzi per vendetta, poiché giorni addietro, lo stesso aveva avuto un litigio con uno dei due minorenni a seguito del quale, inoltre, l'imputato, che è stato ferito ad una gamba, ha minacciato i ragazzi di morte, considerandoli legati alla malavita e responsabili delle sue ferite (questa però è una testimonianza che in seguito verrà ritratta).

Domenico Morrone ha un alibi di ferro che però non viene preso in considerazione dai giudici di merito, e cioè che la mattina del 30 gennaio era a casa dei coniugi Masone ad aggiustare un acquario, alibi confermato dai coniugi stessi durante il processo (per tale testimonianza, entrambi i coniugi Masone vengono accusati di falsa testimonianza e condannati per questo). Oltre all'alibi, vi sono anche altri fatti che palesano la sua innocenza: come gli abiti sequestrati a Morrone, che erano una prova a suo discarico poiché erano diversi da quelli indossati dall'assassino (per essere più precisi, gli indumenti dell'imputato in un secondo momento sono scomparsi), e come il primo esame sulle mani che conferma che Morrone non poteva aver sparato poiché su di esse non erano state trovate tracce di polvere da sparo (lo stesso esame, fatto a distanza di tempo, ha dato esito positivo).

Domenico Morrone, prima di entrare in carcere, aveva una ragazza che lo voleva sposare, ma che a seguito di tale evento lo ha lasciato, e una madre che se ne è andata distrutta dal dolore. A seguito di tale vicenda, inoltre, l'imputato ha perso anche il suo posto di lavoro.

Domenico Morrone, durante il fermo e per tutto il periodo dei processi a suo carico, si è sempre dichiarato innocente, ma nessuno gli ha creduto.

In realtà il duplice omicidio è stato commesso, per vendetta, da un malavitoso la cui madre era stata scippata quella stessa mattina dai due ragazzini, ma tale verità si conoscerà solo grazie alla confessione dello stesso malavitoso dopo molti anni.

Nel 1996, ci sono delle testimonianze di due pentiti che scagionano l'imputato, ma anche queste, così come quelle dei coniugi Masone, non vengono prese in considerazione; in seguito, due sentenze della Cassazione annullano la condanna della Corte d'Assise e stabiliscono che Domenico Morrone deve comunque essere condannato a ventuno anni di reclusione.

Lo stesso ha trascorso quindici anni di carcere da innocente.

E' solo nell'aprile del 2006 che, durante il processo di revisione, la Corte d'Appello di Lecce assolve Domenico Morrone con formula piena per non aver commesso il fatto.

Una volta rilasciato, Domenico Morrone ha avviato la procedura di equa riparazione per errore giudiziario contro il Ministero dell'Economia, ottenendo un risarcimento di 300 mila euro per ogni anno trascorso in carcere, per un totale di 4,5 milioni di euro. Lo stesso, inoltre, ha trascinato, in un secondo tempo, davanti al Giudice gli stesso magistrati che lo hanno condannato alla reclusione e ne chiede un risarcimento pari a 8 milioni di euro (per raggiungere la somma complessiva di 12 milioni di euro); quest'ultimo, in ogni modo, non viene stabilito poiché la procedura è ancora oggi in corso.

Conclusioni

Durante l'elaborazione di questo lavoro, ho riscontrato che il danno esistenziale è un argomento, che, essendo stato riconosciuto dalla giurisprudenza solo negli ultimi decenni, è di difficile trattazione e valutazione. Il danno esistenziale, il quale è una sottocategoria del danno non patrimoniale, è la manifestazione di sofferenze psicologiche, di attività sociali e relazionali compromesse che non sono semplici da dimostrare e, indi, liquidare. Questo particolare tipo di danno si distingue dalle altre tipologie di danno non patrimoniale e in particolar modo dal danno biologico, poiché se quest'ultimo ha un riscontro fisico, palese agli occhi di tutti, il danno esistenziale non presenta alcuna evidenza o malattia fisica, ed è proprio questo che rende tale danno difficile da rilevare e legittimare.

L'individuo che subisce un fatto illecito, a cui fa seguito il danno esistenziale, si trova a dover modificare la propria esistenza, poiché, come già detto nel secondo capitolo, non è più in grado di svolgere le attività che praticava in precedenza né quelle che avrebbe potuto potenzialmente seguire. E' utile ricordare che non si tratta solo di attività secondarie o giocose, come possono essere lo sport o una partita a carte con gli amici, ma anche di attività principali come il mangiare, il bere, il lavarsi e il vestirsi. E' proprio questa compromissione che deve essere sottolineata, poiché, a volte, è difficile credere che un fatto illecito, anche se lieve (come ad esempio nel caso della vacanza rovinata), possa portare così tanti cambiamenti nella vita dell'individuo.

La liquidazione del danno esistenziale non segue sempre gli stessi parametri di valutazione; al contrario, a mio avviso, vi dovrebbe essere un unico tipo di valutazione per tutti i casi affini e/o con caratteristiche similari, dato che l'utilizzo di varie tabelle e metodologie determina importanti differenze risarcitorie in casi simili.

Il danno esistenziale, che, come già sottolineato, è il risultato di azioni illecite, nello specifico caso di detenzione ingiusta provoca un'alterazione della personalità e dei rapporti familiari e sociali. Il caso riportato nel terzo capitolo, infatti, non è altro che un piccolo esempio di cosa significa tornare a vivere dopo una detenzione ingiusta. Una volta usciti dal carcere, non si hanno più ambizioni, progetti o interessi particolari; l'unica cosa importante per la vittima è poter ricominciare a vivere, essere se stesso e poter esprimere la propria personalità, che in carcere era stata soffocata. Sicuramente, le vittime di tale danno non potranno più riavere la vita passata, ma possono solo cercare di ricostruirne una nuova, cercando di integrare

relazioni passate (anche se queste spesso si sono interrotte durante la detenzione) e nuovi rapporti sociali. E' il soggetto stesso che chiede il risarcimento per l'ingiusta detenzione, al fine di ottenere una liquidazione monetaria, che, anche se non è in grado di riscattare gli anni trascorsi in carcere, è un simbolo dell'errore giudiziario subito.

Ripensando ai vari casi di probabile detenzione ingiusta, vi sono persone, sottoposte a custodia cautelare, dichiaratesi innocenti, ma per le quali non è stato disposto alcun ricorso e che hanno dovuto scontare in carcere l'immeritata pena. Sicuramente molti di loro sono colpevoli in cerca di libertà non meritata, ma, per alcuni, per una piccola parte forse, non si è potuto fare abbastanza: e se anche loro fossero vittime di un errore giudiziario?

Riferimenti bibliografici

- Berti, C. (2004). *I nuovi danni non patrimoniali*. Milano: Giuffrè Editore.
- Cassano, G. (2006). *Il danno alla persona: trattato teorico pratico*. Padova: CEDAM.
- Cendon, P., & Ziviz, P. (2000). *Il danno esistenziale*. Milano: Giuffrè Editore.
- Cendon, P., & Ziviz, P. (2003). *Il risarcimento del danno esistenziale*. Milano: Giuffrè Editore.
- Cendon, P. (2008). *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*. Torino: UTET.
- Coppetta, M. G. (1993). *La riparazione per ingiusta detenzione*. Padova: CEDAM.
- Dalia, G., & Troisi, P. (2007). *Risarcimento del danno da processo*. Padova: CEDAM.
- Dal Lago, U., & Bordon, R. (2005). *La nuova disciplina del danno non patrimoniale*. Milano: Giuffrè Editore.
- Ferrario, G., Campostrini, F., & Polli, C. (2005). *Psicologia e carcere, le misure alternative tra psicologia clinica e giuridica*. Milano: Franco Angeli.
- Franzoni, M. (2004). *Il danno risarcibile*. Milano: Giuffrè Editore.
- Merz, S. (2001). *Manuale pratico della liquidazione del danno*. Padova: CEDAM.
- Monateri, P. G. (2001). *Il danno alla persona*. Torino: UTET.
- Monateri, P. G. (2003). *Manuale della responsabilità civile*. Torino: UTET.
- Monateri, P. G., & Bona, M. (2004). *Il nuovo danno non patrimoniale*. Assago [Mi]: Ipsoa.
- Pajardi, D. (1990). *Danno biologico e danno psicologico*. Milano: Giuffrè Editore.
- Pajardi, D., Macrì, L., & Merzagora Betsos, I. (2006). *Guida alla valutazione del danno psichico*. Milano: Giuffrè Editore.
- Serra, C. (2003). *Psicologia penitenziaria*. Milano: Giuffrè Editore.
- Sodani, P. A. (1992). *Riparazione per l'ingiusta detenzione*. Torino: G. Giappichelli Editore.
- Tramontano, L. (2001). *Quattro codici 2001 con le leggi complementari*. Torino: UTET.
- Turco, E. (2007). *L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione*. Milano: Giuffrè Editore.
- Zanetti, E. (2002). *La riparazione dell'ingiusta custodia cautelare*. Padova: CEDAM.